

STATUTO

LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PACHINO SR VIA CORRADO
COSTA 71

Numero REA: SR - 143384

Codice fiscale: 01722940895

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** ai n.ri 15.634/57.522 Rep.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Pachino, ai sensi dell'art.1, comma primo, lettera a) e b) della legge 381/91 e della legislazione sociale vigente, la società cooperativa denominata: **"LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità, non persegue fini speculativi e di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione. La cooperativa opererà con esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate dal presente statuto. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ed a tal fine potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. Conseguentemente la tutela dei soci lavorativi viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La società esplicherà le sua attività come cooperativa di produzione e lavoro, ed ulteriormente come cooperativa sociale ai sensi del citato art.1, comma primo, lettera a) e b) della legge 381/91.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, nel rispetto dei principi della solidarietà sociale intende far partecipi i soci ed i soggetti svantaggiati dei benefici della mutualità e della cooperazione. Essa opererà con esclusione di ogni finalità

speculativa secondo le norme di legge richiamate dallo statuto sociale e si fonda sulla formazione integrale della persona, sullo sviluppo delle capacità individuali inserite in un contesto collettivo e del miglioramento sociale delle persone.

La società esplicherà le sua attività come cooperativa sociale ONLUS ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, lettera "a" attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione, svolgendo le seguenti attività:

1. gestione di servizi sociosanitari ed educativi e riabilitativi presso strutture residenziali: RSA, ospedali, case rifugio, case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; centri diurni per anziani, disabili e minori; comunità alloggio per disabili psichici; comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; comunità alloggio, case albergo, case protette, case di riposo per anziani, disabili e minori; luoghi di villeggiatura, servizi di accoglienza e di accompagnamento delle donne vittime di violenza;

2. gestione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, ai minori e alle famiglie; servizi di educativa domiciliare; gestione dei servizi di telesoccorso, tele-assistenza; gestione e organizzazione di centri per la cura, l'assistenza, la riabilitazione dei tossicodipendenti ai sensi della normativa vigente; gestione di servizi socio-psico-pedagogici e sanitari polivalenti; servizio di trasporto in favore dei soggetti disabili; servizi di sostegno economico ed assistenza abitativa in favore delle famiglie dei soggetti disabili; servizi di assistenza igienico personale degli alunni disabili nelle scuole dell'obbligo; servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole secondarie; gestione del servizio di segretariato sociale; gestione degli sportelli informa-famiglia gestione dei servizi di mediazione familiare, interculturale e sociale; gestione degli sportelli informativi a favore degli immigrati comunitari ed extracomunitari, servizi di accoglienza, disbrigo pratiche, mediazione interculturale, linguistica e sociale; creazione e gestione dei centri di consulenza socio-psico-terapeutica e pedagogica rivolta ai giovani, alle donne, alle famiglie, ai minori, ai soggetti svantaggiati;

3. promozione dell'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro ai fini della legge sulla occupazione giovanile e imprenditoria femminile; servizi di orientamento scolastico, professionale ai giovani e alle donne; gestione dei centri informa-giovani; gestione dei centri giovanili finalizzati allo svolgimento di attività varie previste anche dalla legge 328/2000;

4. gestione dei servizi di assistenza socio sanitaria e

riabilitativa presso centri di attività sportiva; gestione dei centri sportivi e ricreativi; organizzazione e gestione di scuole di danza e ballo e palestre; gestione di centri di riabilitazione sportiva e sanitaria;

5. creazione, organizzazione e gestione di asili nido, micro-nidi, anche aziendali, asili, anche aziendali; comunità infantili, baby parking, bambinopoli, scuole dell'infanzia (ex materne), mense scolastiche, scuole primarie (ex elementari) e scuole private in genere, autorizzate e/o paritarie, corsi di lingue, corsi di italiano per stranieri, corsi di alfabetizzazione e didattica in genere, corsi di formazione, nonché promozione, realizzazione e gestione dell'educazione ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado;

6. attività di doposcuola e interventi di sostegno anche a domicilio mediante la promozione e la gestione del servizio di baby sitter con personale qualificato; servizi di tutela delle attività ludico-espressive dei bambini, servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione effettuati sia presso la famiglia, sia presso la scuola o altre strutture ricettive e/o di accoglienza;

7. consulenza ed assistenza socio-sanitaria, psico-socio-pedagogica ed educativa ai minori, ai soggetti diversamente abili, agli anziani, agli inabili, alle gestanti e ragazze madri, agli immigrati, ai nomadi, ai rifugiati ed a tutte le persone in stato di bisogno e che rientrano nella categoria di "soggetti svantaggiati";

8. Organizzazione di attività turistiche, sportive, congressuali, dello spettacolo, e per il tempo libero in genere, gestione di servizi di soggiorno climatico e di colonie estive e servizi ausiliari; uffici di servizio sociale;

9. diffusione di stampe, giornalini, opuscoli, inserzioni e quant'altro serva a divulgare le attività didattiche, formative, turistiche ed in genere legate alla cooperativa;

10. promozione, organizzazione e gestione di conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati su temi sociali, culturali e professionali; organizzazione e gestione di ludoteche, videoteche, cineclub, laboratori artistici, teatrali, cinematografici, linguistici, musicali, di informatica, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, concorsi, workshop, esposizioni artistiche, attività di sperimentazione e animazione culturale, festival, rassegne cinematografiche, teatrali e archeologiche, feste sociali e folkloristiche, trattenimenti e spettacoli; gestione di siti museali; promozione della diffusione della lettura attraverso la gestione di biblioteche o sale di lettura;

11. realizzazione di attività di ricerca, studi, indagini, censimenti su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa; svolgere attività di

produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale, di materiale informativo e formativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale; promozione, organizzazione e gestione di campagne di educazione alla salute finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria;

12. presentazione di progetti formativi attraverso i bandi europei, nazionali, regionali e di qualsiasi dimensione geografica o territoriale, anche attraverso la costituzione di A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo) e/o A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa) usufruendo di contributi europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali;

13. stipulare convenzioni e/o accordi con gli enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni che si riconoscono nell'ambito dei valori ai quali la cooperativa si riferisce. Inoltre la cooperativa potrà intraprendere attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici e/o privati oppure mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate che presentano difficoltà personali e sociali così come previsto dalla legge 8 Novembre 1991 n° 381 art.1, lettera b), e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attività:

1. promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse tipiche locali, paesaggistiche, artistiche, mediante l'organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di terzi, di attività di turismo culturale ed itinerante, turismo rurale, istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e diversamente abili; servizi di turismo sociale, ricreativo, che prevedono organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, balneari, marine, campestri, collinari, montane; attività volte a favorire l'incremento del turismo, in special modo dei bambini, degli studenti, dei disabili e degli anziani, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di campeggi, ostelli, residence, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie, gelaterie, ristoranti, self-service, bed and breakfast, bar, caffetterie, pub, enoteche, degustazioni, happy hour, tavola calda, stabilimenti balneari, club montani, solarium; progettare e proporre percorsi ed itinerari turistici, naturalistici, escursionistici, culturali e religiosi, per pellegrinaggio e gite spirituali e religiose; gestione di impianti, strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio-culturale, case per vacanze, hotels, alberghi e strutture ricettive con annessi servizi legati a tali strutture (es. receptions, servizi alberghieri, etc.);

- 2.** Formazione ed aggiornamento professionale: progettazione, organizzazione e gestione, con proprie risorse o attraverso l'utilizzo di contributi privati o pubblici, comunitari, statali, regionali, provinciali o comunali, di corsi di aggiornamento professionale o riqualificazione di lavoratori occupati presso enti soci o presso terzi non soci, oltre che di servizi qualificati per supportare azioni di orientamento e qualificazione formativa, di alfabetizzazione, di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei destinatari rientranti nelle tipologie di svantaggio per l'inserimento nel mercato del lavoro, quali adolescenti e giovani in obbligo formativo, giovani uomini e donne con obbligo formativo assolto ma inoccupati, disoccupati o inattivi, soggetti appartenenti a fasce deboli, con particolare riferimento a donne e uomini diversamente abili, donne e uomini extracomunitari e nomadi, adolescenti e giovani con problemi di apprendimento o a rischi di devianza;
- 3.** svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o aspiranti all'avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo;
- 4.** gestione di servizi di trasporto di cose, autotrasporto in genere, trasporto di persone per conto proprio, nonché per conto od in favore di enti pubblici o privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli scuolabus che su altro veicolo; tale servizio potrà essere svolto con automezzi di proprietà della società o di altri soggetti; noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri, di altri mezzi di trasporto terrestre (per esempio: motocicli, roulotte, camper, etc.), con o senza conducente; noleggio di attrezzature sportive e ricreative, in particolare noleggio di biciclette, di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò), con o senza equipaggio;
- 5.** organizzazione e gestione di servizi di stampa, imbustamento e recapito di corrispondenza, pacchi, atti, bollette, tributi, materiale pubblicitario, pubbliche affissioni;
- 6.** creazione e gestione di servizi di stalli e parcheggi, auto, cicli, motocicli ed autorimesse, di soste a pagamento (cd. strisce blu), anche per conto terzi;
- 7.** preparazione, fornitura di pasti, gestione del servizio mensa in strutture pubbliche e/o private comprese le strutture carcerarie;
- 8.** gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali pubblici e privati; servizi di cura, manutenzione e pulizia, disinfezione di parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, stabili, aree attrezzate al verde pubblico, fasce boschive, riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi, carceri, ecc.) e diserbo, lavori edili in genere; servizi di trasporto e fattorinaggio; servizi di assistenza,

sorveglianza e custodia dei beni culturali e ambientali, del verde pubblico attrezzato e non; servizi di protezione civile;
9. organizzazione e allestimento di spazi per fiere, per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti tipici provenienti da produzioni locali e/o di filiera nonché prodotti di artigianato locale e internazionale; lavorazione e trasformazione dei prodotti tipici locali; studio di campagne di comunicazione e promozione dei prodotti; confezionamento dei prodotti artigianali;

10. realizzazione, anche per conto di terzi, di lavori artistici e artigianali quali bigiotteria, giocattoli, creazione di articoli per l'arredamento della casa, articoli da corredo, confezioni di abiti ed accessori di abbigliamento, costumi vari, articoli di maglieria, realizzati anche con materiali di recupero;

11. produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;

12. produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento in genere;

13. attività di sartoria in genere;

14. legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;

15. progettazione e installazione impianti elettrici;

16. pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

17. produzione di gadgets e articoli da regalo in genere;

18. attività di rappresentanza conto terzi;

19. gestione mailing;

20. gestione banche dati;

21. archiviazione dati e videoscrittura;

22. trascrizioni in braille; trascrizione di audionastri o bobine magnetiche; registrazione convegni, consigli, seminari;

23. conduzione di agenzie pubblicitarie;

24. servizi contabili;

25. agenzie viaggi;

26. distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;

27. consegne e ritiri a domicilio;

28. servizi di telemarketing;

29. gestione magazzini;

30. attività di fund raising;

31. produzione e manutenzione di biciclette, anche elettriche;

32. gestione dei servizi svolti dalle associazioni di categoria e dai circoli privati,

33. produzione di energia da fonti rinnovabili;

34. Informatica: servizi informatici di progetti, gestiti

per proprio conto o per conto di enti pubblici o privati, quali ad esempio: la programmazione di software gestionale, riguardante soprattutto i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate; la progettazione e la conduzione di sportelli informativi, come call center e front-line, che qualificano i servizi valendosi contemporaneamente telefoni e computer, sia in proprio che in conto terzi; promozioni, gestione clienti, pubblicità, controllo di gestione, con l'utilizzo di mezzi elettronici e reti telematiche, come l'e-commerce e il trading on line;

35. Commercio equo e solidale, commercio di prodotti di qualsiasi tipo, sia per conto proprio che di terzi, sia al dettaglio che all'ingrosso, commercio elettronico;

36. Attività di restauro;

37. Produzione e gestione di siti internet, intranet, portali, marchi e qualsiasi attività connessa ai servizi in rete, advertising, servizi di progettazione grafica;

38. istituzione e/o gestione di centri di raccolta, trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti e gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;

39. gestire immobili ad uso diverso da abitazione atte ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;

40. Compiere tutte le attività connesse all'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 Gennaio 1992 n° 59.

La Cooperativa organizzerà il servizio e la distribuzione del lavoro attraverso le deliberazioni dell'organo di gestione e/o approvazioni di regolamenti interni.

La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti.

Le modalità di svolgimento di questa attività sono definite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Requisiti mutualistici

La cooperativa:

1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari alla percentuale prevista dalla legge dell'utile di esercizio;

2) non può distribuire dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. att. in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività sociosanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa,

competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 7 Soci speciali

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque

non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.
I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previsti dallo statuto.

I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art. 8 - Soci Volontari

La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono

attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci cooperatori e dei soci speciali.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto dalla normativa in vigore.

L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito regolamento interno.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;

2. l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda. Delibera anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione.

L'Organo Amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della S.p.A. e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati

effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata per i soci volontari.

I soci cooperatori ammessi saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per attuare tali richieste, dovranno almeno rappresentare il 30% di tutti i soci iscritti nell'apposito libro sociale.

Art. 12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la

società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

g) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del contratto;

j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

k) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;

l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.

Art. 19 - Termini di decadenza

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 21 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere quote per un valore minimo di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zero zero).

Art. 22 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci

in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Articolo 25 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e 2526 c.c..

Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le normative in vigore.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VI

Articolo 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di

ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci. In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della legge 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

Titolo VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 27 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione previsti dallo statuto;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle eventuali riserve divisibili;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h) dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 28 - Modalità di versamento delle quote

I soci, per la loro ammissione, devono versare le quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno previste e comunicate dall'Organo Amministrativo nella lettera di ammissione.

Articolo 29 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., dichiarate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera eventualmente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 25;
- g) la restante parte a riserva indivisibile ovvero ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 27.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve

di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 31 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se previsti dalla legge;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 9) la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- 10) - la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 11) - la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 32 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax o e-mail, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in

forma diversificata.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente art. 31, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 34 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 35 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Per i soci volontari si applica l'art. 8 del presente statuto.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 37 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da un minimo di tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa deve essere affidata unicamente a soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; il consiglio elegge nel suo seno il vicepresidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il

conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 - octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli Amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 38 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Di essi

almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 39 - Revisore Contabile

In mancanza di Collegio Sindacale l'eventuale controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da entrambe le parti il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dall'incarico ricevuto.

Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile Territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettanti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 44 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to DARIA DI MAIO
FRATANTONIO IVANA
PAOLO GRECO
GUARINO MICHELE
ASSUNTA RIZZA
PAOLO CANNARELLA

FAUST FIORINI
CARMELO FRONTE
GUARINO GIUSEPPE
CORRADO MAUCERI
CONCETTA RIZZA

GIOVANNI BATTISTA Notaio L.S..